

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 372 - 12223/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Variante sostanziale dell’autorizzazione unica”*

COMUNE: Albiano d’Ivrea

PROPONENTE: Roffino s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 16/07/2019 la Società Roffino s.r.l. - con sede legale in Albiano d’Ivrea, Strada Breda n. 4 e Partita IVA 09011860013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Variante sostanziale dell’autorizzazione unica”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 69635 del 12/08/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio;
- sono giunte osservazioni da parte di Cittadini del Comune di Albiano d’Ivrea (verbale dell’incontro avvenuto in data 23/09/2019) trasmesse dal Comune con nota prot. n. 5239 del 26/09/2019; tali osservazioni sono state tenute debitamente in considerazione durante l’istruttoria svolta;
- in data 04/11/2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

Rilevato che:

Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Albiano d'Ivrea (TO) in Via Breda n. 4 e contraddistinta dai Mappali 192, 194 e 195 del Foglio 30 e parte dei Mappali 341, 435, 342, 344 del Foglio 23 dove la società proponente è titolare di un impianto di compostaggio;
- la Società è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 nella quale sono ricompresi i seguenti titoli autorizzativi:
 - Comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- i rifiuti attualmente soggetti ad attività di compostaggio sono quelli individuati alle seguenti lettere della tipologia 16.1 "rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità" del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - h) scarti di legno non impregnato (limitatamente al CER 150103);
 - l) rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale (CER 200201);
 - n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali (limitatamente al CER 100101);
- i quantitativi e le operazioni di recupero attualmente autorizzati sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
16.1 lettera h)	30	500	R13/R3
16.1 lettera l)	1.440	7.000	R13/R3
16.1 lettera n)	30	500	R13/R3
Totale	1.500	8.000	

R13: *Messa in riserva*

R 3: *Compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica*

- le fasi di miscelazione, di bio-ossidazione accelerata (ACT) e di maturazione primaria sono effettuate in ambiente confinato mantenuto in depressione con captazione e trattamento delle arie;
- le fasi di stoccaggio (rifiuti ad eccezione della tipologia 16.1 lettera n) e compost), triturazione, maturazione secondaria e raffinazione sono svolte all'aperto su piazzali dotati di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche riutilizzate nel ciclo di compostaggio;

Stato di progetto

- il progetto prevede in estrema sintesi:
 - introduzione delle tipologie 16.1 lettera d) "lavorazione dei prodotti agricoli" e 16.1 lettera j) "fibra e fanghi di carta";
 - aggiunta dei codici CER 03.01.01, 03.01.99 e 20.01.38 della tipologia 16.1 lettera h);
 - variazione dei quantitativi di trattamento annuo R3 da 8.000 t/a a 12.000 t/a
 - redistribuzione dei quantitativi di stoccaggio istantaneo per le diverse tipologie senza

- variare lo stoccaggio istantaneo autorizzato;
- modifiche logistiche che prevedono lo spostamento del box uffici e officina, l'allargamento della platea in calcestruzzo, la modifica degli stoccaggi di rifiuti;
- installazione pesa interrata;
- trasferimento cisterne raccolta acqua;
- ampliamento platea in calcestruzzo;
- non è prevista alcuna variazione del processo di recupero;
- per quanto riguarda le tipologie di nuova introduzione (16.1 lettera d e lettera j) non è previsto stoccaggio preliminare in quanto direttamente avviati alla fase di compostaggio all'interno del capannone;
- i quantitativi e le operazioni di recupero previste a progetto sono dunque i seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
16.1 lettera d)	0	1.500	R3
16.1 lettera h)	330	500	R13/R3
16.1 lettera j)	0	500	R3
16.1 lettera l)	1.140	7.000	R13/R3
16.1 lettera n)	30	2.500	R13/R3
Totale	1.500	12.000	

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il progetto si configura come modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR 13 marzo 2013 n. 59 in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Vincoli

- l'area non risulta è gravata da vincoli territoriali ed ambientali;

Urbanistica

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale come "Zona agricola";

Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR 2006)

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2006 (PPGR 2006) approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006 con deliberazione 367482, al punto 4.3, indica una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee all'insediamento di impianti gestione rifiuti;
- come indicato al punto 4.3 del PPGR 2006 l'ampliamento di impianti esistenti ed in attività non è soggetto alle procedure di localizzazione individuate dal PPGR stesso;
- le aree agricole o ad esse assimilate sono considerate dal PPGR 2006 ambito prioritario per la localizzazione di impianti di compostaggio;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, richieste durante la seduta di conferenza dei servizi del 04/11/2019 al cui verbale si rimanda, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto;
- come argomentato successivamente appare critica la situazione della viabilità di accesso all'impianto;

Gestione acque meteoriche e reflui

- le attività svolte non comportano la generazione di acque tecnologiche di processo;
- gli scarichi domestici sono recapitati in vasca a tenuta stagna; occorre valutare la possibilità di prevedere un sistema di dispersione in subirrigazione, pozzo assorbente o altro sistema, o dimostrare che non è possibile adottare sistema diverso dalla vasca stagna;
- non si evidenziano criticità in merito alla gestione delle acque meteoriche con la nuova configurazione di lay-out ma in relazione alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del nuovo Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" non rientrando la stessa ricompresa in AUA;

Emissioni in atmosfera

- l'impatto potenzialmente più significativo derivante dal progetto di compostaggio è quello odorigeno che è intrinseco al tipo di tecnologia utilizzata ed alla natura delle matrici impiegate. Tale impatto non è annullabile, ma è mitigabile attraverso idonei accorgimenti tecnici e modalità operativo-gestionali in grado di mitigare gli impatti derivanti dall'opera;
- i sistemi di abbattimento presenti in azienda (scrubber e biofilto) sono già sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze funzionali dell'azienda e dunque deve essere posta particolare attenzione, vista la vicinanza con aree residenziali, agli aspetti gestionali in quanto, dall'esperienza maturata sul territorio, si è verificato che nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell'odore in stabilimenti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale;
- per le modifiche richieste non si evidenziano elementi di criticità determinanti a fronte di una corretta gestione dell'impianto, adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantirne le ottimali condizioni di funzionamento ed evitare condizioni peggiorative, malfunzionamenti e guasti che potrebbero essere determinanti nel generare molestia olfattiva;

Sottosuolo

- sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice;

Rumore

- occorre presentare una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” che tenga conto della nuova configurazione dell’impianto e, come richiede la norma stessa, degli apporti derivanti dal traffico;
- tenendo conto dell’incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene inoltre opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, raggiunte le condizioni di regime dell’installazione, in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- l’accesso all’impianto avviene percorrendo una strada sterrata di ridotte dimensioni, originariamente costituente strada rurale di accesso ai campi, tutt’ora di proprietà dei frontisti, la quale collega la strada provinciale n. 79 alla strada comunale denominata Via Breda;
- il Comune di Albiano d’Ivrea ha evidenziato con nota prot. n. 5223 del 25/09/2019, così come ribadito in sede di conferenza dei servizi del 04/11/2019, che la viabilità di accesso all’impianto risulta assolutamente non idonea ed adeguata al transito di mezzi di grandi dimensioni (autotreni ed autoarticolati) che determinano criticità importanti in termini di sicurezza nell’attraversamento del centro cittadino e durante la fase di immissione dei mezzi sulle strade provinciali;
- è stato inoltre evidenziato come l’utilizzo da parte di mezzi di grandi dimensioni di una strada non asfaltata, così come avviene anche per le altre tipologie di mezzi, comporta problematiche di polveri e di rumore con disagi per gli abitanti della zona;
- non consentendo la viabilità attualmente in essere un accesso adeguato all’impianto occorre dunque che il proponente individui per l’utilizzo di mezzi di grandi dimensioni una soluzione viaria alternativa in accordo con l’amministrazione comunale;
- occorre inoltre che venga previsto un accordo con il Comune al fine di definire gli interventi di manutenzione della strada di accesso all’impianto funzionali anche al passaggio dei mezzi di piccole dimensioni;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali dell’impianto, come richieste durante la seduta di conferenza dei servizi del 04/11/2019 al cui verbale si rimanda, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell’ambito dei successivi iter di approvazione del progetto;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente fatta salva la necessità di individuare una soluzione viaria alternativa da concordare con il Comune di Albiano d’Ivrea;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Terminologia di riferimento:

- ante-operam: periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere
- corso d'opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera
- post-operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1. Il proponente dovrà individuare una soluzione viaria alternativa per l'utilizzo di mezzi di grandi dimensioni in accordo con l'amministrazione comunale. Nell'accordo dovranno

essere anche definiti gli interventi di manutenzione della strada di accesso all'impianto funzionali al passaggio dei mezzi di piccole dimensioni. L'accordo dovrà essere formalizzata mediante l'atto amministrativo ritenuto il più idoneo da parte dell'amministrazione comunale;

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 10 giorni dalla formalizzazione dell'accordo tra le parti.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

2. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 22/03/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;

Termine per la verifica di ottemperanza : contestualmente alla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio dell'impianto come da progetto presentato

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

3. Presentare una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" che tenga conto della nuova configurazione dell'impianto e, come richiede la norma stessa, degli apporti derivanti dal traffico;

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio lavori

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Condizioni da realizzarsi post-operam

4. adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati con particolare riferimento al rilascio di polveri ed all'impatto odorigeno;
5. effettuare nel periodo secco periodiche bagnature del sedime stradale al fine di contenere il rilascio di polveri;
6. i mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere dotati di idonea copertura al fine di evitare il rilascio di polveri e di materiali;

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti da 4 a 6: post-operam entro un anno dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

7. effettuare una campagna di misurazione del rumore entro un anno dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte (vedere punto n. 3) e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

8. Dare evidenza di quanto indicato durante la seduta di conferenza dei servizi del 04/11/2019 al cui verbale si rimanda.

Adempimenti

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori e l'inizio della fase di esercizio dell'impianto come da progetto presentato.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- il verbale della conferenza dei servizi del 04/11/2019;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Variante sostanziale dell'autorizzazione*

unica” presentato in data 16/07/2019 la Società Roffino s.r.l. - con sede legale in Albiano d’Ivrea, Strada Breda n. 4 e Partita IVA 09011860013 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 11/11/2019

SC

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini